



Presidenza della Regione
Servizio Qualità della legislazione e semplificazione

Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma, 3-4 dicembre 2009

Sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome

periodo settembre-dicembre 2009

a cura di: Andrea Crosilla

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo settembre-dicembre 2009

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
n. 296	Principale	Provincia di Trento	Provincia di Bolzano	Provincia di Bolzano	Energia

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 4-13 novembre 2009, n. 296

Materia: energia

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), i principi di buon andamento e di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 43/2008)

Resistente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni)

Esito del giudizio: inammissibilità della questione

Annotazioni:

La ricorrente impugna l'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), nella parte in cui aggiunge al comma 4 dell'art. 19 legge provinciale n. 7/2006 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008), recante la disciplina provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, il periodo: "Le concessioni che interessano un'altra regione o provincia autonoma sono rilasciate d'intesa con la Regione o la Provincia interessata", ritenendo tale disposizione lesiva degli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione statuto speciale del Trentino-Alto Adige), art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché dei principi di buon andamento e di leale collaborazione.

Sulla premessa che le Province autonome sono titolari delle competenze relative alle concessioni presenti nel proprio territorio a seguito della delega contenuta nel d. lgs. 463/1999 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a

scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica) e, in seguito alla riforma del Titolo V, nel d. lgs. 289/2006 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico), la ricorrente inquadra la dedotta lesione di parametri costituzionali nell'ambito del conflitto sorto tra le Province autonome in ordine alla titolarità ed alla disciplina applicabile alla concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico di San Floriano d'Egna, impianto localizzato "a scavalco" tra i territori delle due province.

Nel dettaglio, il conflitto riguarda l'interpretazione dell'art. 14 del d.P.R. 381/1974 che prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo alla provincia nel cui territorio ricadono in tutto o in parte le opere di presa, o di prima presa, o il massimo rigurgito a monte della presa stessa, ripartendo, inoltre, i proventi economici della concessione in questione per 2/3 alla provincia di Trento e per 1/3 alla provincia di Bolzano.

Secondo la provincia di Trento, i tre diversi criteri dettati dalla norma citata non sarebbero cumulativi tra loro (con conseguente contitolarità della concessione tra le due province) ma alternativi, con conseguente attribuzione della competenza amministrativa e normativa in ordine a tale concessione alla sola provincia di Trento. E ciò in applicazione del criterio del massimo rigurgito a monte dell'impianto idroelettrico - trovandosi il lago artificiale creato dalla diga ed a monte della stessa interamente in territorio trentino. Conseguentemente, la concessione di S. Floriano d'Egna sarebbe soggetta alla legislazione provinciale trentina e, in particolare, all'art. 44 legge provinciale di Trento n. 23/2007, che ha disposto la proroga dei rapporti concessori in atto per ulteriori dieci anni.

Assume la ricorrente che la disposizione oggetto di censura, laddove prevede che "Le concessioni che interessano un'altra regione o provincia autonoma sono rilasciate d'intesa con la Regione o la Provincia interessata", sarebbe in contrasto con la citata disciplina di cui all'art. 14, comma 1, del d.P.R. 381/1974, nell'interpretazione ora vista, in quanto fonderebbe una competenza amministrativa della Provincia di Bolzano per tutti gli impianti di produzione idroelettrica posti a scavalco tra i due territori provinciali. Evidenziando che l'unico caso concreto in cui un impianto sia posto a tra i due territori è quello di cui alla concessione di San Floriano d'Egna, la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata, apparentemente generale ed astratta, sarebbe una legge provvedimento tesa a riconoscere la competenza (amministrativa e normativa) della Provincia di Bolzano in ordine a tale concessione..

Resiste la provincia di Bolzano, eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, dubitando, altresì, della legittimità costituzionale e della conformità al diritto comunitario della disciplina legislativa provinciale trentina che prevede il rinnovo delle concessioni per dieci anni .

La Corte, accogliendo l'eccezione preliminare della resistente, ha ritenuto la questione inammissibile per difetto d'interesse a ricorrere, in quanto l'impugnato art. 13 della legge provinciale 4/2008 non fonda una competenza amministrativa della Provincia di Bolzano, ma impone alla medesima di ricercare l'intesa con l'ente territoriale confinante là dove essa (e solo se essa) sia competente in ordine ad una concessione di grande derivazione idroelettrica che riguardi anche il territorio di altra Regione o provincia autonoma. La disposizione impugnata, del resto, non ha, ad avviso della Corte, alcuna idoneità ad influire sul riparto di competenze in ordine alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche riferibili al territorio della Regione Trentino-Alto Adige, quale fissato dall'art. 14 del d.P.R. n. 381/1974.